



**N. R.G. 3086/2019**



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA  
PRIMA SEZIONE CIVILE**

La Corte d'appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

dott.ssa Gabriella Zanon      Presidente relatore ed estensore

dott. Alessandro Rizzieri      Consigliere

dott. Luca Marani      Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. r.g. **3086/2019** promossa da:

*Parte\_1*

[...]

**già**

*Parte\_2*

**incorporata**

**per fusione) (C.F. *P.IVA\_1* ), rappresentata e difesa dall'avv.**



PAIELLA ELENA, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in Venezia-Mestre, via Antonio Olivi n.30

APPELLANTE

contro

CP\_1 (C.F.: C.F.\_1), rappresentato e difeso dall'avv. MAZZOLI PIERPAOLO e dall'avv. COSTANTINI DANIELE PIETRO, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Venezia-Mestre, via Mestrina n.6/c

APPELLATO

Controparte\_2 (C.F.: C.F.\_2)

APPELLATO CONTUMACE

**Oggetto: Cause in materia di rapporti societari - Appello avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n.2322/2019 pubblicata il 11/11/2019**

## CONCLUSIONI

per parte appellante:

Parte\_1 chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita Voglia:



- respingere ogni richiesta, argomentazione eccezione e domanda formulata dal signor CP\_1 nella comparsa di costituzione in data 14.10.2020 e respingere, altresì, l'appello incidentale condizionato ivi proposto.

- In accoglimento dei motivi di appello e in riforma della Sentenza del Tribunale di Vicenza n. 2322/2019 impugnata, come da atto di citazione, si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello Voglia accogliere nei confronti degli appellati signori CP\_1 e CP\_2 (dichiarato contumace anche nel presente giudizio), in solido tra loro, le conclusioni dimesse nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado Rgn. 5976/2011 e precisate dinanzi al Tribunale di Vicenza mediante foglio di precisazione (da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto), all'udienza del 10.05.2019 e conseguentemente:

“in via preliminare: - rigettarsi in quanto infondata per i motivi tutti esposti in narrativa l'eccezione di incompetenza per improponibilità ed inammissibilità della domanda e dell'azione proposta trattandosi di controversia compromessa dalle parti in arbitrato, rilevata dal signor CP\_1 (nella comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27.12.2011 e nell'atto di citazione per chiamata in causa del terzo del 22.03.2012); - rigettarsi in quanto infondata per i motivi esposti in narrativa e nel verbale di udienza del 26.02.2014



*l'eccezione di improcedibilità della domanda ed azione proposta da*  
*Parte\_2 ora Parte\_1 rilevata dal sig. CP\_1*  
*all'udienza del 26.02.2014;*

*- nel merito: - rigettarsi in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti in narrativa le domande e le eccezioni avanzate dal signor CP\_1 (nella comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27.12.2011 e nell'atto di citazione per chiamata in causa di terzo del 22.03.2012); - conseguentemente dichiararsi che la società Parte\_1 non è tenuta per nessun titolo e/o ragione a tenere manlevato, indenne e rilevato il signor CP\_1 da qualsivoglia pretesa e/o richiesta della società Parte\_2 che dovesse essere accolta nel presente giudizio.*

*- Accertarsi e dichiararsi che l'insussistenza di attivo e/o la sopravvenienza passiva e/o la divergenza tra il patrimonio sociale di Parte\_1 descritto dai signori CP\_1 e CP\_2 [...] nella situazione patrimoniale allegata sub all. 1 all'accordo privato del 26.03.2010 e sub All. A all'atto di cessione di quote del 29.04.2010 e il patrimonio sociale effettivamente esistente in Parte\_1 così come rilevato da Parte\_2 successivamente all'atto di cessione di quote a seguito degli accertamenti posti in essere dal nuovo organo amministrativo, è pari ad euro 2.006.949,67;*



- accertarsi e dichiararsi che i signori CP\_1 e CP\_2 [...] in forza delle obbligazioni di garanzia contrattualmente assunte nell'accordo privato del 26.03.2010 e nell'atto di cessione di quote del 29.04.2010 come meglio descritte in narrativa, sono tenuti a corrispondere alla società Parte\_2 oggi fusa per incorporazione in Parte\_1 l'importo di euro 2.006.949,67; - conseguentemente, condannarsi i signori CP\_1 e CP\_2 [...] in solido tra loro, a corrispondere ad Parte\_2 oggi fusa per incorporazione in Parte\_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma di euro 2.006.949,67 o quella maggiore o minore che dovesse emergere in corso di causa.
- In via istruttoria si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate da Parte\_2 nella memoria 183 co VI c.p.c.n. 2 depositata il 25.10.2012 e da Parte\_1 nella memoria 183 co. VI c.p.c. n. 2 depositata il 25.10.2012.”
- Voglia altresì l'Ecc.ma Corte d'Appello adita condannare il signor CP\_1 alla restituzione ad Parte\_1 dell'importo di € 69.294,51, con gli interessi legali dalla data della ricezione al saldo effettivo. - Con vittoria di spese competenze ed onorari di causa del primo e del secondo grado di giudizio.

per parte appellata:



*Voglia la Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa e respinta*

*IN VIA PRINCIPALE*

*- rigettare l'appello ex adverso proposto in quanto inammissibile e/o infondato in fatto e in diritto, confermando la sentenza n. 2322/2019 del Tribunale di Vicenza, ovvero – in subordine – confermandone la decisione di rigetto eventualmente in ragione delle difese ed eccezioni rimaste assorbite in primo grado e qui riproposte;*

*IN VIA INCIDENTALI CONDIZIONATA - nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale dei motivi di appello ex adverso proposti, in accoglimento delle difese ed eccezioni sollevate dal CP\_1 in primo grado e qui riproposte, dichiarare l'incompetenza del Giudice ordinario o l'improponibilità dell'azione spiegata, ovvero l'inammissibilità dell'azione e delle domande dell'odierna appellante per tutte le ragioni ribadite nella comparsa di costituzione e risposta del 14.10.2020, ai capi A e B dell'appello incidentale condizionato, rigettando conseguentemente qualsivoglia domanda proposta contro il Sig. CP\_1*

*In ogni caso, con le spese di lite interamente rifuse.*



## Motivi della decisione

### In fatto

Con atto di citazione regolarmente notificato in data 22 e 24 settembre 2011, **Parte\_2** conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Vicenza **CP\_1** e **Controparte\_2**, ex amministratori della società **Parte\_1** (già **Controparte\_3**, di cui **Parte\_2** era divenuta socio unico in forza dell'atto di acquisto di quote sociali del 29 aprile 2010, chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro 2.006.949,67, corrispondente all'insussistenza di attivo ed alle ulteriori divergenze emerse rispetto alla situazione patrimoniale di **Pt\_1** dagli stessi presentata ad **Parte\_2** in sede di compravendita di quote societarie.

La società attrice esponeva che con scrittura privata autenticata del 26 marzo 2010 **CP\_1** e **Controparte\_2** (titolari ciascuno di quote pari al 5% del capitale sociale di **Pt\_1**) si erano impegnati a vendere ad **Parte\_2** (titolare del restante 90%) le proprie quote di partecipazione in **Pt\_1**; **Parte\_2** si era impegnata ad acquistarle al valore di euro 75.000,00 per ciascuna compravendita.

Detta scrittura privata, oltre a contenere le dimissioni con effetto immediato di **CP\_1** e **CP\_2** da **Pt\_1** e la rinuncia "ai compensi attuali e pregressi complessivamente pari ad euro 220.000,00" nonché a qualsiasi ulteriore compenso, indennità o



rimborso eventualmente maturato a fronte delle cariche rivestite, conteneva, all'articolo 6, la seguente previsione: *“considerato e dando atto che sino al 22.12.2009 i signori CP\_1 e CP\_2 [...] hanno amministrato e condotto in via esclusiva la società Controparte\_3 oggi Parte\_1 gli stessi garantiscono ad Parte\_2 personalmente ed in solido tra loro, la assoluta rispondenza e conformità del patrimonio societario della predetta Controparte\_3 a quello emergente dallo stato patrimoniale evidenziato ad Parte\_2 nel corso delle trattative di cui alle premesse sub A) e B) e che qui viene allegato ad ulteriore conferma di conformità unitamente ai dettagli relativi alle voci di bilancio concernenti fatture da emettere, note di accredito da ricevere e magazzino (All.1). Ne consegue che i signori CP\_1 e CP\_2 risponderanno personalmente ed in solido tra loro di qualsiasi sopravvenienza passiva o di insussistenza di attivo, nonché di qualsiasi ulteriore divergenza dovesse eventualmente emergere rispetto al contenuto della situazione patrimoniale allegata sub 1). In tal senso Parte\_2 avrà facoltà di notificare ai garanti l'eventuale emersione di sopravvenienze passive e/o insussistenze di attivo a prescindere dal momento in cui le stesse si saranno manifestate, entro quattro anni dalla sottoscrizione del presente accordo. Tale garanzia si intende illimitata e solidale. A supporto di tale garanzia i signori CP\_1 e CP\_2 concedono iscrizione*



*ipotecaria di secondo grado sui beni immobili di esclusiva proprietà descritti nelle visure al presente atto allegate (...). Resta inteso che la garanzia personale e solidale prestata dai signori CP\_1 e CP\_2 e di cui al presente articolo, non è limitata all'importo garantito a mezzo ipoteca ma ad ogni ulteriore importo e qualsivoglia sopravvenienza passiva e/o insussistenza di attivo, nonché di qualsiasi ulteriore divergenza dovesse eventualmente emergere rispetto al contenuto della situazione patrimoniale all. sub. 1)" (v. doc. 5 fascicolo di parte di primo grado).*

In pari data tra Pt\_1 , CP\_1 e CP\_2 veniva stipulato "atto di conferimento di incarico" (v. doc. 6 del fascicolo di primo grado) per lo svolgimento, da parte di CP\_1 e CP\_2 di attività commerciale e di promozione di affari, con previsione di un compenso percentuale sugli affari conclusi ed un compenso fisso annuale di 20.000 euro sino all'anno 2013.

L'art.7 di tale secondo accordo richiamava l'impegno preso con la prima scrittura privata da CP\_1 e CP\_2 ad accendere ipoteca sui beni ivi descritti "a garanzia della veridicità e conformità della situazione patrimoniale della ex Controparte\_3 al medesimo atto allegata" integrandolo nei seguenti termini: "- Parte\_1 si impegna a non escutere tale garanzia ipotecaria concessa dai sigg. Parte\_3 e CP\_1 fino al 28/02/2014; - laddove



a tale data siano emerse, in quanto dichiarate e documentate da **Pt\_1**, sopravvenienze passive e/o insussistenze di attivo rispetto alla citata situazione patrimoniale oggetto di garanzia, allo stato patrimoniale oggetto di garanzia, i sigg. **Controparte\_2** e **CP\_1** matureranno, rispetto ai propri impegni di risarcimento in qualità di garanti, una franchigia costituita dai compensi non ritirati, di cui all'art. 5 della scrittura privata, pari a € 220.000,00 euro (euro duecentoventimila) oltre ad una somma pari al 10% dei lavori procurati ad **Parte\_1** dalla data odierna e sino al 31 dicembre in dipendenza del presente conferimento di incarico.

Nel caso in cui, alla data del 31 dicembre 2013 la franchigia così definita non coprisse integralmente le eventuali sopravvenienze passive e/o insussistenze di attivo emerse, i sigg. [...] **Parte\_4** e **CP\_1** avranno facoltà di liquidare ad **Pt\_1** tale differenza entro il termine perentoriamente essenziale del 28 febbraio 2014. In caso contrario **Pt\_1** sarà libera di procedere all'escussione della garanzia ipotecaria descritta nella premessa sub C)".

Con atto del 29 aprile 2010 notaio Boschetti di Vicenza, Rep.200.184 (v. doc. 8 fascicolo di parte attrice di primo grado) **Parte\_2** **Pt\_1**, **CP\_1** e **CP\_2** addivenivano alla stipula del contratto definitivo di cessione di quote.



Ai sensi dell'art. 13 dell'atto di cessione: “*Considerato e dato atto che sino al 22 dicembre 2009 i signori CP\_1 e CP\_2 [...] hanno amministrato e condotto in via esclusiva la società Controparte\_3 oggi Controparte\_4 [...] gli stessi garantiscono alla cessionaria Parte\_2 personalmente ed in solido tra loro, la assoluta rispondenza e conformità del patrimonio societario della predetta Controparte\_3 oggi Controparte\_4 [...] a quello emergente dallo stato patrimoniale evidenziato ad Parte\_2 nel corso delle trattative e che qui, sottoscritto dai comparenti e da me Notaio, omessane la lettura da parte di me Notaio per espressa e concorde dispensa fattane dai comparenti, viene allegato (Allegato A) al presente atto ad ulteriore conferma di conformità, unitamente ai dettagli relativi alle voci di bilancio concernenti fatture da emettere, note di accredito da ricevere e magazzino (All.1). Ne consegue che i signori CP\_1 e Controparte\_2 risponderanno personalmente ed in solido tra loro di qualsiasi sopravvenienza passiva o di insussistenza di attivo, nonché di qualsiasi ulteriore divergenza dovesse eventualmente emergere rispetto al contenuto della situazione patrimoniale qui allegata sub A).*

*In tal senso Parte\_2 avrà facoltà di notificare ai garanti l'eventuale emersione di sopravvenienze passive e/o insussistenze di*



*attivo, a prescindere dal momento in cui le stesse si saranno manifestate, entro quattro anni dalla sottoscrizione del presente accordo.*

*Tale garanzia si intende illimitata e solidale.*

*Resta inteso che la garanzia personale e solidale prestata dai signori CP\_1 e CP\_2 e di cui al presente articolo, non è limitata all'importo garantito a mezzo ipoteca ma ad ogni ulteriore importo e qualsivoglia sopravvenienza passiva e/o insussistenza di attivo, nonché di qualsiasi ulteriore divergenza dovesse eventualmente emergere rispetto al contenuto della situazione patrimoniale all. sub. A)''.*

Contestualmente CP\_1 e CP\_2 acconsentivano che venisse iscritta/intavolata ipoteca di secondo grado sui loro beni immobili personali, presso l'Ufficio Tavolare di Trento – sezione distaccata di Malè e l'Ufficio del Territorio di Bologna a favore di Parte\_2

Parte\_2 deduceva altresì che i nuovi amministratori di Pt\_1 avevano verificato una importante discrepanza tra i crediti appostati nella situazione patrimoniale della società, allegata al preliminare ed all'atto di cessione di quote, e la reale situazione; in particolare gli amministratori avevano riscontrato che i crediti effettivamente sussistenti nei confronti dei clienti e iscrivibili a bilancio



ammontavano ad euro 1.039.516,18, anziché ad euro 3.046.465,85, come indicato nella situazione patrimoniale in questione.

A seguito della convocazione a chiarimenti degli ex amministratori **CP\_1** e **CP\_2** questi sottoscrivevano, in data 7 dicembre 2010 una scrittura privata contenente, all'art.9, la seguente dichiarazione: *“L'all. 1 alla scrittura privata di data 26 marzo 2006 (la data nell'atto contiene un refuso: l'anno corretto è il 2010, ma l'atto è correttamente individuato con gli estremi della registrazione e allegato alla scrittura di che trattasi) a magistero Notaio **Persona\_1** di Vicenza, rep. N. 200.080 racc. n. 36.802 era stato redatto e predisposto sulla base di mere aspettative di incasso a medio/lungo termine che i sottoscritti avevano al momento della sua redazione. Successivamente si è dovuto verificare che per quanto attiene al capitolo “fatture da emettere”, l'importo complessivo indicato nel precitato allegato, pari ad euro 3.046.465,85 deve essere corretto pari ad euro 1.039.516,18 in quanto le voci indicate nell'allegato A non potranno essere fatturate. 1) I sottoscritti **CP\_1** e **Controparte\_2** confermano l'insussistenza di elementi probatori concreti a sostegno dei crediti tutti indicati allegato A precitato e tali da poter essere usati in un'azione di recupero credito”* (v doc. 9 fascicolo di parte attrice in primo grado).



Ciò premesso, *Parte\_2* conveniva in giudizio *CP\_1* e *CP\_2* per ottenere l'adempimento dell'obbligo contrattuale dai predetti assunto garantendo, personalmente e solidalmente, la rispondenza e conformità del patrimonio sociale di *Pt\_1* a quello emergente dallo stato patrimoniale allegato al preliminare ed al contratto di cessione di quote; in proposito evidenziavano che gli stessi ex amministratori avevano ammesso, nella scrittura privata del 7 dicembre 2010, la rilevante divergenza tra il patrimonio sociale indicato nella detta situazione patrimoniale e quello effettivamente risultante a seguito delle verifiche effettuate dai nuovi amministratori.

Si costituiva in giudizio *CP\_1* con comparsa depositata il 27 dicembre 2012, preliminarmente eccependo l'improponibilità e l'inammissibilità della domanda attorea; nel merito, chiedeva il rigetto delle domande attoree formulando richiesta di differimento della prima udienza per consentire la chiamata in causa del terzo *Pt\_1* [...] nei cui confronti formulava domanda di manleva in caso di soccombenza.

All'udienza del 25 gennaio 2012 veniva dichiarata la contumacia di *Controparte\_5*, non costituitosi.

Con comparsa di costituzione depositata il 20 giugno 2012 si costituiva *Parte\_1* chiedendo il rigetto della domanda di manleva svolta da *CP\_1*



Nel corso del mese di giugno del 2013 **Parte\_2** ed **Pt\_1** hanno deliberato la fusione della prima nella seconda sicché, dal punto di vista processuale terza chiamata ed attrice sono venute a coincidere.

La causa, istruita mediante prove documentali e l'assunzione di testimoni, è stata decisa con la sentenza n. 2322/2019, oggetto di impugnazione, con cui il Giudice di primo grado ha rigettato le domande della società attrice condannandola alla rifusione delle spese di lite in favore di **CP\_1**

Avverso detta sentenza **Parte\_1** ha proposto tempestivo appello, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado e l'accoglimento delle conclusioni di cui all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, nonché la condanna di **CP\_1** *“alla restituzione ... dell'importo di € 69.294,51, con gli interessi legali dalla data della ricezione al saldo effettivo”*.

Si è costituito in giudizio **CP\_1** chiedendo in via principale il rigetto dell'appello in quanto inammissibile e/o infondato, con conferma della sentenza di primo grado; ha inoltre formulato appello incidentale condizionato all'accoglimento dei motivi dell'appello principale.

**Controparte\_2** non si è costituito in giudizio pur a seguito di regolare notifica ed è stato dichiarato contumace con provvedimento del 27 novembre 2020.



La causa è stata trattenuta in decisione una prima volta sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 17 febbraio 2022, concessi i termini per il deposito di conclusionali e repliche; successivamente, a seguito dell'assegnazione ad altro consigliere relatore, è stata nuovamente trattenuta in decisione all'udienza del giorno 28 novembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte, ex art.127 ter c.p.c., contenenti le conclusioni precisate dalle parti come sopra trascritte e senza termini, essendo già stati concessi ed utilizzati i termini per il deposito di conclusionali e repliche ed avendo le parti rinunciato alla concessione di nuovi termini.

### **In diritto**

L'appello proposto verte su tre motivi.

Con il primo motivo *Parte 1* lamenta “... omesso esame di un elemento decisivo per il giudizio ed errata valutazione ai fini della ricostruzione della fattispecie; ... violazione e/o falsa applicazione (ai sensi dell'art.342 n.2 c.p.c.) degli artt. 2720, 2730 e 2735 del codice civile, nella parte in cui non riconosce il valore ricognitivo e confessorio della dichiarazione sottoscritta dagli appellati in data 07.12.2010 e dunque rigetta la domanda attrice (sentenza pagg.13-14, pag.21 primo alinea)”.



L'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice ha affermato che *“non risulta che nella loro dichiarazione il CP\_1 e il CP\_2 abbiano indicato come veri dei crediti che invece si dimostrarono inesistenti”* (pag. 21) e per non avere riconosciuto a detta dichiarazione valore di confessione stragiudiziale (v. doc.9 fascicolo di parte attrice).

L'appellato CP\_1 ha eccepito l'inammissibilità del motivo per difetto di specificità e chiarezza e comunque la novità della difesa di Pt\_1 che con l'atto di citazione in appello ha sostenuto per la prima volta che la dichiarazione del 7 dicembre 2010 rappresenterebbe una confessione stragiudiziale con valore ricognitivo ex art.2720 c.c., che come tale doveva essere considerata dal Giudice.

Con il secondo motivo Pt\_1 lamenta *“... omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ed errore nella sua valutazione (ai sensi dell'art.342 n.1 c.p.c.), nonché per violazione e/o falsa applicazione (ai sensi dell'art.342 n.2 c.p.c.) degli artt.2423 i seguenti del codice civile, nella parte in cui il Giudice di prime cure disconosce o non valorizza il documento allegato come bilancio alla luce dei principi che ne stabiliscono la funzione e ne disciplinano la redazione e dunque rigetta la domanda attorea (Sentenza pag. 18, pag. 20 ultimo e penultimo capoverso; pag. 21 primo capoverso e secondo alinea)”*.



L'appellante lamenta l'erroneità della decisione di primo grado nella parte in cui il Giudice, nel valutare il fatto, non ha correttamente considerato il bilancio della società allegato alla scrittura del 26 marzo 2010 e all'atto della cessione delle quote del 29 aprile 2010 che definiva esattamente il perimetro e l'oggetto della garanzia.

L'appellato *CP\_1* l'inammissibilità della difesa dell'appellante per avere per la prima volta sostenuto che la garanzia di rispondenza della situazione patrimoniale della società *Pt\_1* era riferita non tanto allo stato patrimoniale redatto dai convenuti-appellati e allegato all'accordo del 26 marzo 2010, bensì al bilancio al 31 dicembre 2009 *“trasformando quindi la contestazione fatta in primo grado in un'accusa verso gli amministratori di non chiarezza, non veridicità e non correttezza nella redazione del bilancio 2009”*.

Con il terzo motivo l'appellante lamenta *“errore nella ricostruzione dei fatti emersi durante l'escussione della prova testimoni (ai sensi dell'art 342 n.1 c.p.c.) (Sentenza pag. 18 ultimo capoverso, pagg. 19-20, pag. 21 terzo e quarto alinea, pag. 22 capoverso)*.

\*\*\*

Sul primo motivo

L'eccezione di novità della difesa di *Pt\_1* per avere qualificato come confessione stragiudiziale la dichiarazione sottoscritta in data 7



dicembre 2010 da **CP\_1** e **CP\_2** è infondata, considerato che la domanda di cui la società attrice ha chiesto l'accoglimento si è fondata, sin dall'atto di citazione, sul contenuto della predetta.

La qualificazione giuridica dell'atto in questione come confessione non comporta novità della domanda ed è senz'altro ammissibile anche in appello non incorrendo nel divieto di cui all'art.345 c.p.c. in quanto non determina la sostituzione dell'azione proposta con un'azione diversa in quanto fondata su fatti diversi o su una diversa *causa petendi* e che lo stesso Giudice del gravame potrebbe operare, a prescindere dall'impulso di parte, proprio perché non incidente sull'oggetto o sulle ragioni della domanda.

E' infondata anche l'eccezione di difetto di chiarezza e specificità del motivo, essendo evidente che con detto motivo l'appellante censura la valutazione compiuta dal primo Giudice in ordine all'effettiva estensione dell'obbligo di garanzia assunto da **CP\_1** e **CP\_2**

Il primo motivo d'appello, oltre che ammissibile, è fondato, per le ragioni di seguito esposte.

Con la scrittura privata autenticata del 26 marzo 2010 **CP\_1** e **CP\_2** hanno garantito *“l'assoluta rispondenza e conformità del patrimonio societario della **Controparte\_3** a quello emergente dallo stato patrimoniale evidenziato ad **Parte\_2** nel corso delle trattative (...) che qui viene allegato ad ulteriore conferma di*



*uniformità unitamente ai dettagli relativi alle voci di bilancio concernenti fatture da emettere, note di accredito da ricevere e magazzino (all. 1). Ne consegue che i signori CP\_1 e CP\_2 risponderanno personalmente e in solido tra loro di qualsiasi sopravvenienza passiva o di insussistenza di attivo nonché di qualsiasi ulteriore divergenza dovesse eventualmente emergere rispetto al contenuto della situazione patrimoniale allegata sub 1)”*.

Con l’atto “di cessione di quote sociali con iscrizioni ipotecarie a scopo di garanzia” del 29.04.2010 n.200.184 di Repertorio e n.36.864 di Raccolta Vignoli e CP\_2 hanno nuovamente garantito alla cessionaria Parte\_2 sempre personalmente ed in solido tra loro, “la assoluta rispondenza e conformità del patrimonio societario della predetta Controparte\_3 oggi Parte\_1 [...] a quello emergente dallo stato patrimoniale evidenziato ad Parte\_2 nel corso delle trattative e che qui, sottoscritto dai comparenti e da me Notaio, (...) viene allegato (Allegato A) al presente atto ad ulteriore conferma di conformità, unitamente ai dettagli relativi alle voci di bilancio concernenti fatture da emettere, note di accredito da ricevere e magazzino (All.1).

Con dichiarazione contenuta nella scrittura privata del 7 dicembre 2010, CP\_1 e CP\_2 hanno riconosciuto che l’all.1 in questione



era stato redatto “sulla base di mere aspettative di incasso a medio/lungo termine che i sottoscritti avevano al momento della sua redazione” e che invece, successivamente, “si è dovuto verificare che per quanto attiene al capitolo ‘fatture da emettere’, l’importo complessivo indicato nel precitato allegato, pari a euro 3.046.465,85, deve essere corretto pari a euro 1.039.516,18, in quanto le voci indicate nell’all. A non potranno essere fatturate” ed hanno altresì confermato “l’insussistenza di elementi probatori concreti a sostegno dei crediti tutti indicati nell’allegato A precitato e tali da poter essere usati in un’azione di recupero di credito”.

Rileva il Collegio che è da riconoscere valore confessorio a suddetta dichiarazione, considerato che con essa CP\_1 e CP\_2 hanno ammesso che l’Allegato 1), denominato “bilancio al 30.09.2009”, indicava, alla voce “fatture da emettere al 30/09/09”, crediti in realtà inesistenti per complessivi euro 2.006,949,67; i predetti, come si è visto, avevano garantito sia con il preliminare che con il contratto definitivo di cessione “la assoluta rispondenza e conformità del patrimonio societario” di Pt\_1 all’Allegato 1).

Gli attori, odierni appellati, con la dichiarazione in questione, avente ad oggetto fatti obiettivi (la divergenza – quanto ai crediti derivanti da fatture da emettere – tra il patrimonio sociale di Pt\_1 descritto da CP\_1 e CP\_2 nel “bilancio” allegato all’atto di cessione di



quote e quello risultante a seguito degli accertamenti svolti dal nuovo organo amministrativo di *Pt\_1* ) hanno riferito fatti a loro sfavorevoli, ossia di avere inserito a bilancio, tra i crediti relativi a “fatture da emettere” voci che non potevano essere fatturate e crediti sforniti di elementi probatori tali da poter essere valorizzati in un’azione di recupero.

Non può pertanto essere condivisa l’affermazione del primo Giudice per cui non risulterebbe che *CP\_1* e *CP\_2* abbiano indicato *come veri dei crediti che invece si dimostrarono inesistenti*”, considerato che, a distanza di poco più di un anno dalla redazione dell’Allegato 1) in questione, tali crediti – tutti indicati nello stato patrimoniale come esigibili entro 12 mesi – si sono rivelati, per ammissione degli stessi *CP\_1* e *CP\_2* non provati, non fatturabili e pertanto non recuperabili.

Sul secondo motivo

Innanzitutto è evidente che il riferimento dell’appellante al “bilancio al 31 dicembre 2009” è frutto di una svista, in quanto tutta la difesa è riferita all’Allegato 1) dell’accordo del 26 marzo 2010 e del contratto di cessione di quote del 29 aprile 2010 denominato dalle parti “bilancio al 30.09.2009”.

Il motivo è fondato.



Come sopra già evidenziato, all'articolo 6 della scrittura del 26 marzo 2010 ed all'art. 13 dell'atto della cessione delle quote del 29 aprile 2010 **CP\_1** e **CP\_2** hanno garantito ad **Parte\_2** personalmente ed in solido tra loro, l'assoluta rispondenza e conformità del patrimonio societario di **Pt\_1** a quello emergente dallo stato patrimoniale allegato (Allegato 1 alla scrittura del 26 marzo 2010, Allegato A alla cessione di quote).

La circostanza che il bilancio dai predetti redatto non fosse il bilancio a chiusura dell'esercizio annuale (al 31 dicembre), ma un bilancio infraannuale (al 30 settembre), non li esonerava certo dal dovere di redigerlo sulla base dei principi che regolano la corretta redazione dei bilanci.

Infatti, anche per la redazione dei bilanci intermedi devono essere osservate le medesime regole di valutazione previste per i bilanci annuali, considerando il periodo intermedio come un autonomo esercizio. Gli schemi di Stato patrimoniale e Conto economico sono pertanto gli stessi previsti dagli articoli 2424 e 2425 c.c..

Tra i "crediti v/clienti" esigibili entro dodici mesi **CP\_1** e **CP\_2** hanno inserito tutti i "crediti per fatture da emettere", senza neppure, in ossequio ad un basilare principio di prudenza, ridurne il valore nominale con un fondo svalutazione crediti che tenesse conto delle cause di minor realizzo. **CP\_1** e **CP\_2**



hanno poi ammesso che per detti crediti non vi erano in realtà neppure i presupposti per emettere fattura o, addirittura, per provarne l'esistenza.

Non può pertanto essere condivisa la conclusione cui è pervenuto il primo Giudice, per cui *“nell’indicare a bilancio determinati crediti, alcuni dei quali, ex post sono risultati non riscossi (una parte dei quali coltivati anche giudizialmente e un’altra parte non “coltivata” per scelte strategiche del management)”* CP\_1 e CP\_2 non avrebbero formulato *“un’attestazione inveritiera”*, né l’affermazione per cui *“rientra nel dovere di un organo amministrativo registrare, a fini della buona tenuta della contabilità, e in vista della futura riscossione, tutti i crediti che insorgono in capo al patrimonio della società che essi amministrano”*.

Come già evidenziato, gli stessi CP\_1 e CP\_2 hanno confermato, con la dichiarazione resa in data 7 dicembre 2010 *“l’insussistenza di elementi probatori concreti a sostegno dei crediti tutti indicati in allegato A precitato e tali da poter essere utilizzati in un’azione di recupero credito”*. Le *“mere aspettative di incasso a medio/lungo termine”* che i predetti avevano al momento della redazione dello stato patrimoniale di cui al *“bilancio al 30.09.2009”* non potevano pertanto essere considerate crediti verso clienti esigibili



entro 12 mesi, senza previa svalutazione o previsione di accantonamento in un fondo rischi.

### Sul terzo motivo

Il motivo risulta assorbito dalle ragioni fondanti l'accoglimento dei due precedenti motivi.

Nel rigettare la domanda attorea il primo Giudice ha valorizzato anche l'esito delle prove testimoniali assunte dalle quali sarebbe emerso, in sintesi, che i crediti in questione per una parte sarebbero stati *“coltivati” anche giudizialmente, sicché la società ne coltivò il recupero*” per altra parte *“la loro mancata “coltivazione” dipese da scelte strategiche del management, nell’ottica di non scontentare, in situazione comunque contestate o contestabili, e con un margine di aleatorietà, clienti considerati di alto profilo economico ed alta solvibilità.”*.

E' in proposito dirimente il valore confessionario della dichiarazione resa in data 7 dicembre 2010 da **CP\_1** e **CP\_2** con la quale hanno ammesso che l'Allegato 1), denominato “bilancio al 30.09.2009”, indicava, alla voce “fatture da emettere al 30/09/09”, crediti in realtà inesistenti per complessivi euro 2.006,949,67 mentre avevano garantito sia con il preliminare che con il contratto definitivo di cessione *“la assoluta rispondenza e conformità del patrimonio societario”* a detto bilancio.



Le prove orali assunte e valorizzate dal primo Giudice non costituiscono prova contraria idonea a scalfire la dichiarazione resa da **CP\_1** e **CP\_2** in ordine alla circostanza di avere inserito a bilancio, tra i crediti relativi a “fatture da emettere” voci che non potevano essere fatturate e crediti sforniti di elementi probatori tali da poter essere valorizzati in un’azione di recupero.

In definitiva per quanto sopra esposto, l’appello principale è fondato.

Non merita invece accoglimento l’appello incidentale condizionato formulato da **CP\_1**

Con esso l’appellante incidentale ha riproposto l’eccezione già svolta in primo grado, e disattesa dal Tribunale, per cui l’azione della società attrice andava inquadrata come un’azione di responsabilità ex art.2476 c.c. posto che veniva contestata la non corretta esecuzione di un’attività gestoria degli amministratori **CP\_1** e **CP\_2**

L’eccezione è infondata, come correttamente già ritenuto dal primo Giudice.

La domanda attorea si fonda infatti non sulla responsabilità gestoria degli ex amministratori **CP\_1** e **CP\_2** bensì sull’obbligazione di garanzia in ordine alla conformità della situazione patrimoniale della società **Pt\_1** al bilancio al 9 settembre 2009 allegato



all'accordo privato del 26 marzo ed alla cessione di quote del 29 aprile 2010, dai predetti assunta con tali scritture private.

**CP\_1** ha inoltre riproposto l'eccezione di arbitrato già sollevata in comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado, disattesa dal Tribunale.

L'eccezione è infondata, alla luce del tenore dell'art. 33 dello statuto di Integra per cui *“Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale ... dovrà essere risolta da un Arbitro Unico”*.

La presente causa esula dal perimetro delle controversie rimettibili ad arbitri, in quanto, come sopra già specificato, non investe il rapporto sociale, bensì trae origine dall'obbligazione di garanzia personale assunta da **CP\_1** e **CP\_2**.

Neppure il “profilo di inammissibilità” già eccepito da **CP\_1** in primo grado, relativo alla sussistenza di una liberatoria verso i membri del consiglio di amministrazione relativamente al loro operato nell'esercizio 2009, coglie nel segno.

Va infatti ribadito che la causa in oggetto non investe il rapporto sociale e non consiste in un contenzioso tra società/soci e amministratori.



Viene altresì riproposta l'eccezione secondo cui *Controparte\_6* non avrebbe potuto avviare alcuna azione nei confronti di *CP\_1* e *CP\_2* prima del 28 febbraio 2024; l'appellante incidentale richiama a sostegno l'art. 7 dell'Atto di Conferimento dell'Incarico (cfr. doc. 6), in base al quale le parti avrebbero rinunciato sino a marzo 2014 ad attivare qualsivoglia pretesa verso i garanti in relazione ad eventuali divergenze rispetto a quanto contenuto nello Stato Patrimoniale allegato all'accordo privato del 26 marzo 2010. In realtà la previsione di cui al richiamato art.7 è di diverso tenore, limitandosi a stabilire che: “ *Pt\_1* si impegna a non escutere tale garanzia ipotecaria concessa dai Signori *CP\_2* e *CP\_1* fino al 28/02/2014”, ciò che in effetti non è accaduto.

L'accoglimento dell'appello principale ed il rigetto dell'appello condizionato determina l'accoglimento delle domande di parte attrice – appellante, nei limiti di seguito esposti.

La circostanza che le parti abbiano espressamente pattuito una garanzia nell'eventualità di risultanze pregiudizievoli (“*i signori CP\_1 e CP\_2 ... garantiscono ad Parte\_2 personalmente ed in solido tra loro, la assoluta rispondenza e conformità del patrimonio societario della predetta Controparte\_3 [...] (oggi Parte\_1 a quello emergente dallo stato patrimoniale ... allegato ad ulteriore conferma di conformità unitamente ai dettagli*



*relativi alle voci di bilancio concernenti fatture da emettere, note di accredito da ricevere e magazzino (All.1). Ne consegue che i signori CP\_1 e CP\_2 risponderanno personalmente ed in solido tra loro di qualsiasi sopravvenienza passiva o di insussistenza di attivo, nonché di qualsiasi ulteriore divergenza dovesse eventualmente emergere rispetto al contenuto della situazione patrimoniale allegata sub 1)...”)* assume infatti rilievo dirimente.

La giurisprudenza di legittimità è orientata nel senso di considerare una garanzia siffatta come autonoma rispetto alla materia delle garanzie connesse alla vendita (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 16963 del 24/07/2014: *“nella vendita di partecipazioni sociali, la clausola con la quale il venditore si impegna a tenere indenne il compratore dalle sopravvenienze passive nel patrimonio della società ha ad oggetto una prestazione accessoria e non rientra, quindi, nella garanzia di cui all’art. 1497 cod. civ., che attiene, invece, alle qualità intrinseche della cosa, esistenti al momento della conclusione del contratto. Pertanto, il diritto del compratore all’indennizzo, fondato su detta clausola, non è soggetto alla prescrizione annuale ex artt. 1495 e 1497 cod. civ., bensì alla prescrizione ordinaria decennale”*).

Ancora più di recente la Corte di Cassazione ha chiarito che *“nel contratto di acquisto di partecipazioni societarie, qualora il*



*giudice di merito abbia accertato che al negozio siano stati collegati dei patti autonomi di garanzia aventi ad oggetto le passività del patrimonio sociale, c.d. “business warranties”, che non attengono però all’oggetto immediato del negozio, consistente nell’acquisizione della partecipazione sociale, bensì al suo oggetto mediato, rappresentato dalla quota parte del patrimonio sociale che essa rappresenta, tali contratti costituiscono un’autonoma regolamentazione della garanzia e, in caso di inadempimento, deve riconoscersi all’acquirente il diritto a conseguire un indennizzo, e non la possibilità di ottenere la risoluzione del contratto di acquisto delle azioni a causa del difetto di qualità della cosa venduta, secondo la disciplina di cui agli artt. 1495 e 1497 c.c.” (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 7183 del 13/03/2019).*

Deve pertanto trovare accoglimento la domanda di garanzia contrattuale per sopravvenienze e insussistenze fatta valere; parte attrice, odierna appellante, chiede, infatti, che l’importo di euro 2.006.949,67, pari alla differenza tra quanto indicato nella situazione patrimoniale allegata all’accordo privato del 26 marzo 2010 ed alla cessione di quote del 29 aprile 2010 e quanto risultante dai bilanci rettificati riapprovati dall’assemblea dei soci del 13 maggio 2011 (doc. 13 fascicolo di parte attrice), sia corrisposto dagli acquirenti a titolo di adempimento della obbligazione di garanzia.



Ne deriva in conclusione che in forza della garanzia prestata e della valenza confessoria della dichiarazione resa da **CP\_1** e **CP\_2** in data 7 dicembre 2010 in ordine alla divergenza patrimoniale tra il patrimonio sociale di **Pt\_1** risultante dalla situazione patrimoniale allegata alle scritture private autenticate del 26 marzo 2010 e del 29 aprile 2010 e quello effettivamente risultante dalle rettifiche effettuate dalla nuova governance a seguito degli accertamenti effettuati, **CP\_1** e **CP\_2** vanno condannati a pagare ad **Parte\_1** la somma di euro 2.006.949,67, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo, trattandosi di debito di valuta che trova fondamento nella garanzia contrattuale.

Deve altresì trovare accoglimento la domanda di parte appellante volta ad ottenere la condanna di **CP\_1** *“alla restituzione dell’importo di € 69.294,51 (di cui al precetto notificato), con gli interessi legali dalla data della ricezione al saldo effettivo”*. Essa attiene alle spese legali liquidate in primo grado al cui pagamento **Parte\_1** è stata condannata in favore di **CP\_1** e non costituisce domanda nuova essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata; richiesta che ha trovato accoglimento.

Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio vanno poste a carico di **CP\_1** secondo la regola della soccombenza, in base a valori prossimi ai medi di cui al DM 55/14 come aggiornato con DM 147/22,



tenuto conto del valore della controversia e delle fasi effettivamente svolte (in primo grado studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale; nel presente grado studio, introduttiva e decisionale).

### P. Q. M.

La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette o comunque assorbite ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede in accoglimento dell'appello principale ed in riforma della sentenza n.2322/2019 emessa il dal Tribunale di Vicenza:

1. Condanna *CP\_1* e *Controparte\_2*, in solido tra loro, a corrispondere ad *Parte\_1* quale incorporante *Parte\_2* in persona del legale rappresentante *pro tempore*, la somma di euro 2.006.949,67, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo;
2. Condanna *CP\_1* alla rifusione a favore di *Parte\_1* delle spese processuali che liquida, quanto al primo grado in euro 1.474,00 per anticipazioni ed euro 47.000,00 per compensi; quanto al secondo grado in euro 2.529,00 per anticipazioni ed euro 31.000,00 per compensi, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge;



3. Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1  
*quater* DPR 115/02 a carico CP\_1

Così deciso in Venezia, 14 gennaio 2025

Il Presidente estensore  
dott.ssa Gabriella Zanon

Arbitrato in Italia